

Decreto federale concernente un credito quadro per l'ambiente globale

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 52a capoverso 1 lettera d della legge federale del 7 ottobre 1983²
sulla protezione dell'ambiente;

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 2002³,

decreta:

Art. 1

¹ È autorizzato un credito quadro di 125 milioni di franchi della durata minima di quattro anni per finanziare le attività nell'ambito della politica ambientale internazionale.

² I crediti di pagamento annui sono iscritti nel bilancio di previsione/piano finanziario.

Art. 2

I mezzi menzionati nell'articolo 1 possono essere utilizzati per:

- a. contributi al Fondo globale per l'ambiente, GEF (99,07 mio fr. al massimo);
- b. contributi al Fondo per l'ozono del Protocollo di Montreal (17,43 mio fr. al massimo);
- c. contributi nell'ambito del clima (5 mio fr. al massimo);
- d. costi d'esecuzione del credito quadro (3,5 mio fr. al massimo).

Art. 3

A carico della voce 810.3600.505 possono essere finanziati al massimo due posti di lavoro a tempo pieno. L'assunzione avviene conformemente alla legge del 24 marzo 2000⁴ sul personale federale.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 101

² RS 814.01; RU... (FF 2002 7084)

³ FF 2002 7042

⁴ RS 172.220.1